

regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. 74

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico. "

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 437 del 30.03.2020 avente ad oggetto le "Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'allegato 9;

Visto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" - allegato 8 del DPCM del 26/04/2020;

Vista l'Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale";

Vista la delibera di Giunta n. 605 del 14.05.2020 che approva Linee applicative nelle quali vengono disciplinati criteri di capienza dei mezzi nel rispetto dell'Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 considerata la natura del servizio di TPL e la dinamicità propria della domanda. In particolare la percentuale di capacità massima prevista è subordinata al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie ivi riportate;

Vista la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Covid-19 del 13.05.2020 C (2020) 3139 avente ad oggetto gli orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività che prevede nei casi in cui è più difficile garantire il distanziamento fisico la necessaria adozione di ulteriori cautele e misure che assicurino i livelli di protezione;

Considerato che nella Comunicazione richiamando la tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 (la "tabella di marcia comune") vengono richiamati fra gli aspetti da tenere in considerazione nel valutare se sia giunto il momento di eliminare progressivamente le restrizioni lo stato della condizione epidemiologica, e la proporzionalità e gradualità delle misure adottate vale a dire il confronto tra i vantaggi derivanti dal mantenimento di restrizioni generalizzate e le considerazioni di ordine economico e sociale, compreso l'impatto sulla mobilità dei lavoratori e dei cittadini;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" e permette, al comma 16, alla Regione, "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute" di "introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

Visto il DPCM dell'11/06/2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera ii);

Visto il DPCM del 14 luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato, con riguardo al trasporto pubblico locale di linea, in particolare ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione marittima, che i dati forniti dalle aziende di trasporto, evidenziano un costante incremento della domanda di servizi di trasporto pubblico, collegabile al sempre più esteso svolgimento di attività economiche, e al conseguente movimento dei lavoratori pendolari;

Considerato che le limitazioni in essere sulla presenza di utenti a bordo dei mezzi di trasporto, a fronte dell'incremento dell'utenza, sono destinate a condurre a breve all'esaurimento dell'offerta di trasporto;

Rilevato che il trasporto pubblico locale soddisfa interessi collettivi di rilevanza primaria ed essenziale, quali la tutela del lavoro, della stessa salute e della circolazione personale, suscettibili di perseguimento contestualmente alle misure di tutela della salute, in particolare in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19;

Effettuato il confronto tra i vantaggi derivanti dal mantenimento di restrizioni generalizzate e le considerazioni di ordine economico e sociale, compreso l'impatto sulla mobilità dei lavoratori e dei cittadini, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini;

Visto che è necessario adottare un approccio coordinato con le Regioni confinanti considerato che i servizi di trasporto si svolgono in continuità geografica;

Considerato, pertanto, che è opportuno un graduale allentamento della restrizione come fase successiva a quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 605 del 14.05.2020 sopra richiamata che pertanto risulta superata per parti disciplinate nella presente ordinanza;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre, anche in forma coordinata con le Regioni limitrofe, la ripresa del trasporto con una previsione di capienza a pieno carico, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano e marittimo nonché del

trasporto pubblico non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A, quale parte integrante;

Ritenuto che per quanto attiene al trasporto pubblico automobilistico urbano e tramviario è opportuna, in coerenza a quanto disposto nel DPCM del 14/07/2020, la deroga al rispetto della distanza di un metro garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, evitando assembramenti nelle zone adibite ai posti in piedi, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A, quale parte integrante;

Preso atto che nel "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-CoV-2" elaborato da INAIL con l'Istituto Superiore di Sanità si legge "La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, le misure igieniche nonché per prevenire comportamenti che possano aumentare il rischio di contagio" richiamando in più occasione all'adeguato distanziamento laddove non sia possibile garantire la distanza di almeno 1 metro;

Ritenuto prioritario e fondamentale, in questa fase, garantire la tutela della salute degli utenti e la salute e sicurezza dei lavoratori del servizio pubblico di TPL ogni altra azione organizzativa delle Aziende finalizzate allo stesso scopo;

Precisato che le citate disposizioni relative al trasporto valgono solo per il territorio della Regione Toscana laddove, nel caso di viaggi che interessino anche altre regioni, devono essere osservate le disposizioni relative ai rispettivi territori regionali;

Considerato che occorre procedere all'annullamento dell'ordinanza n.72 del 10/07/2020 in quanto trattasi di un testo non definitivo a cui per mero errore informatico è stato assegnato un numero;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- la ripresa del trasporto con una previsione di capienza a pieno carico, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano e marittimo nonché del trasporto pubblico non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A, quale parte integrante;

- per quanto attiene al trasporto pubblico automobilistico urbano e tramviario, di derogare al rispetto della distanza di un metro garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, evitando assembramenti nelle zone adibite ai posti in piedi, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A, quale parte integrante;

DISPOSIZIONI FINALI

L'allegato A dell'ordinanza n 47 del 2 maggio 2020 è revocato.

L'ordinanza n. 72 del 10/07/2020 è annullata;

L'efficacia della presente ordinanza decorre a far data dal 18.07.2020 fino alla data finale dello stato di emergenza, salvo nuovo provvedimento.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro Infrastrutture e Trasporti;
- alle Azienda One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie)
 - a Trenitalia Spa
 - a TFT Spa
 - a Toremar Spa
- ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
 - al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
 - ai Prefetti;
 - all'ANCI.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della

legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente

Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

COVID-19 – Linee guida per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti in materia di trasporto pubblico

Obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare nel comparto del trasporto pubblico l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell'ambito di un'attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall'effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.

Si richiama in toto quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" - allegato 14 del DPCM del 11/06/2020, dalle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"

Per i servizi non contemplati nelle presenti linee guida si applica l'allegato 2 DPCM del 14 luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

INFORMAZIONE AI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori e chiunque entri in azienda per qualsiasi motivo, circa le disposizioni delle Autorità (nazionali e regionali), consegnando depliants informativi e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni devono riguardare:

- ✓ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, la verifica dell'assenza di febbre o utilizzando idonei strumenti di misurazione o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, attestante il fatto di essersi misurato autonomamente la febbre;
- ✓ l'obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all'avvio dell'attività lavorativa, si verificano sintomi;
- ✓ la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani.

L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Stesse indicazioni dovranno essere fornite a tutti gli altri soggetti che accedono a vario titolo in azienda.

INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI PER GLI UTENTI DEI MEZZI PUBBLICI

- I passeggeri devono obbligatoriamente indossare la mascherina. Non sono soggetti all'obbligo di indossare mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- E' raccomandata la pulizia/igienizzazione delle mani prima e dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici. E' raccomandata alle aziende l'installazione di dispenser con gel igienizzante per detergere le mani.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di climatizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2." e suoi successivi aggiornamenti.

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo pubblico, prima di uscire dal terminal, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, pali, appigli, sedute) e alla postazione del conducente, rispetto al quale dovranno essere minuziosamente pulite tutte le parti del mezzo che entrano in contatto con parti del corpo del lavoratore, come, ad esempio, il sedile, il volante, il cambio, la cintura di sicurezza.

La pulizia/disinfezione della postazione del conducente dovrà essere effettuata ad ogni cambio di turno: il datore di lavoro provvederà alla pulizia o fornirà a ciascun conducente un kit di pulizia, con le relative istruzioni d'uso, tramite il quale poter effettuare autonomamente la pulizia.

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi. Per gli ambienti deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria.

Il datore di lavoro, o suo delegato, deve ordinariamente registrare gli adempimenti legati alla pulizia/disinfezione su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

Le azioni di pulizia/disinfezione possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente.

Occorre garantire la la pulizia/disinfezione giornaliera con appositi detergenti anche delle eventuali tastiere dei distributori di alimenti e bevande presenti in azienda.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dell'azienda si procede alla pulizia e sanificazione dei locali e del mezzo pubblico, utilizzato dalla persona come luogo di lavoro,

secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria, deve essere eliminata la funzione di ricircolo. In questa fase emergenziale, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI PER IL CONDUCENTE DEL MEZZO PUBBLICO

Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, e indossare la mascherina protettiva. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro posiziona vicino al posto guida dispenser con gel per detergere le mani, per l'uso da parte dell'autista.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL CONDUCENTE DEL MEZZO PUBBLICO

Premesso che occorre principalmente garantire che gli utenti del mezzo osservino il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro rispetto all'autista ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, relativamente alle mascherine, si richiama:

quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 *“per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”*, il cui uso è disciplinato dall'art. 34 comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, n° 9.

Qualora non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra l'autista e gli utenti, l'autista dovrà indossare mascherina FFP2 senza valvola oppure mascherina chirurgica, con sopra mascherina FFP2 con valvola.

Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti ordinari.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E DELLE TRAMVIE

- Su ciascun mezzo pubblico è necessario esporre cartelli che raccomandino il mantenimento della distanza di almeno un metro tra i passeggeri e il conducente.
- Si raccomanda di interdire l'utilizzo delle sedute poste a ridosso del conducente, sia alla destra che alla sinistra, qualora non sia possibile mantenere un metro di distanza tra l'autista e i passeggeri.

- Esporre cartelli sulle portiere del mezzo che diano indicazioni circa il numero massimo di persone che possono salire a bordo, tenuto conto delle sopra riportate raccomandazioni, e invitino a salire e scendere dal mezzo in maniera ordinata, mantenendo la distanza di almeno un metro-tra i passeggeri e il conducente.
- La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate, secondo flussi separati coerentemente con quanto previsto dal DPCM del 11 giugno 2020, con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.
- Disattivare e dove possibile ricollocare, le obliterate poste ad una distanza inferiore ad un metro rispetto al posto di guida. In caso di disattivazione delle obliterate, dare disposizioni all'utenza di segnare l'orario di accesso al mezzo con penna in caso di biglietto cartaceo.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA (COMPRESI I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI E AUTOBUS E TAXI E DEI SERVIZI AUTORIZZATI)

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, potranno essere occupate tutte le sedute posteriori evitando che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. I passeggeri dovranno essere dotati di mascherina e sanificarsi le mani con gel igienizzante, prima di salire a bordo. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

CONTROLLI

Si richiama quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, come aggiornato il 24 aprile 2020, in merito alla costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS/RLST.

Si segnala l'opportunità di individuare un referente interno per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.

I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro di adeguate procedure di sicurezza anti-contagio in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il RLS, in conformità alle presenti disposizioni e ai protocolli richiamati in premessa ed alle linee di indirizzo specifiche emanate dalla Regione Toscana su singoli settori; coerentemente con il D.Lgs. 81/08, indirizzano principalmente la propria attività all'informazione e assistenza - ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto - alle imprese, ai lavoratori, alle loro rappresentanze ed alle associazioni di categoria per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute dei lavoratori.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624